REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

Servizio elettorale

tel + 39 0432 555 541
fax + 39 0432 555 525
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 1/EL

A lista d'inoltro

Udine, 17 marzo 2015

TRASMESSA VIA PEC ed E-MAIL

oggetto: **elezioni comunali 2015. Normativa applicabile; attività dei Consigli comunali dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; composizione dei consigli e delle giunte comunali.**

In vista dello svolgimento delle prossime **elezioni comunali**, per le quali è stata stabilita dalla Giunta regionale la data di **domenica 31 maggio 2015,** si ricorda anzitutto che le stesse si svolgeranno secondo la disciplina recata dalla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (*Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali*), che riunisce in un unico testo normativo la disciplina delle elezioni comunali, con l'obiettivo di aggiornare, razionalizzare e semplificare il corpus normativo vigente, superandone così il suo carattere disorganico e frammentato. Con la circolare n. 1160/1.5.3 del 15 gennaio 2014, indirizzata a tutti i Comuni della Regione, sono state illustrate le principali novità introdotte dalla citata legge regionale.

Nel rimandare quindi a quanto evidenziato nella soprarichiamata circolare, si ricorda che la stessa è consultabile e scaricabile all'indirizzo:
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/Elezioni/elezioni2014/allegati/circolari/Circolare_novita_LR_19_13.pdf

ATTIVITÀ DEI CONSIGLI DOPO LA CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili*".

Il dettato normativo chiarisce inequivocabilmente che il rinnovo degli organi elettivi non determina alcuna interruzione nell'attività consiliare dell'Ente interessato, in quanto la *ratio* della norma consiste proprio nel garantire la continuità dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Tale continuità, tuttavia, va circoscritta e **limitata all'adozione di atti urgenti ed improrogabili nel periodo che intercorre tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei componenti i nuovi consigli.**

Si precisa che il termine per la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali - coincidente con la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da

parte del Sindaco - è fissato nel quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Pertanto, si fa presente che, essendo stabilita la data delle consultazioni elettorali per il giorno di **domenica 31 maggio**, il termine in questione cade **giovedì 16 aprile 2015.**

A decorrere da tale data i Consigli comunali, nell'esercizio della loro discrezionalità amministrativa, potranno autonomamente individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell'urgenza ed improrogabilità richiesti dalla normativa attualmente vigente per giustificare l'esercizio delle funzioni loro proprie; infatti, non sussiste una precisa elencazione normativa degli atti che possono a priori classificarsi come urgenti ed improrogabili.

Tali evenienze sono senz'altro da rinvenire ogni qualvolta l'inattività degli organi comporti un danno per l'Ente o si configuri come un inadempimento in relazione a precisi obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali; si evidenzia, inoltre, la necessità che l'urgenza e l'improrogabilità vengano adeguatamente motivate, specialmente quando si tratta di atti per il cui compimento non è prescritto un termine.

Considerati tali elementi, si precisa che in relazione alle **deliberazioni di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, le stesse rientrano tra gli atti urgenti ed improrogabili**, trattandosi di atti per la cui approvazione la legge regionale prescrive dei termini precisi (si veda la circolare del Servizio finanza locale di questa Direzione centrale del 12 gennaio 2015, prot. n. 371/P).

Si fa presente infine che, come precisato dal Consiglio di Stato, Sezione I, con parere n. 77 del 10 marzo 2004, la limitazione contenuta nell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 267/2000 opera esclusivamente per l'attività del Consiglio, non intaccando **le attribuzioni della Giunta, che rimangono invariate fino al rinnovo dell'organo**.

COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE COMUNALI

Per quanto riguarda la **composizione dei Consigli comunali**, si rimanda alla circolare n. 1160/1.5.3 del 15 gennaio 2014 sopracitata.

Per quanto riguarda la **composizione delle Giunte comunali**, la stessa è disciplinata dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

In particolare, l'articolo 12, comma 39, della citata legge regionale, dispone che **il numero massimo degli assessori comunali non possa essere superiore ad un quarto del numero dei consiglieri comunali**, con arrotondamento all'unità superiore e computando nel calcolo anche il Sindaco.

Lo statuto comunale, nel rispetto della soglia massima stabilita dalla legge, può fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

Peraltro, a prescindere dall'effettivo adeguamento statutario, nell'ipotesi in cui lo statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori superiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dalla legge regionale stessa. Nel diverso caso in cui lo statuto dell'Ente preveda la nomina di un numero di assessori inferiore al massimo consentito dalla legge regionale, il Sindaco dovrà attenersi al numero massimo indicato dallo statuto in vigore.

Inoltre, si ricorda che l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 23 novembre 2012, n. 215, modificando l'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, ha stabilito che *"Il sindaco e il presidente della provincia nominano, **nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi**, i componenti*

della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione".

In seguito, la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", all'articolo 1, comma 137, ha previsto che "***Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico***".

Tali disposizioni trovano applicazione anche nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, non avendo la Regione stessa disciplinato la materia.

Pertanto, avuto riguardo alla composizione delle Giunte comunali nella Regione Friuli Venezia Giulia e per effetto delle disposizioni statali sopracitate, le Giunte comunali dei comuni interessati alle elezioni comunali 2015 dovranno essere così composte:

Classi di Comuni nel FVG per abitanti	**Composizione Giunta (N. max Assessori + Sindaco)**	**Numero massimo componenti Giunta stesso genere**	**Componenti Giunta altro genere**
Fino a 3.000 abitanti	**4+1=5**	**Non sono previste quote specifiche ma deve essere garantita la presenza di entrambi i generi**	
Da 3.001 a 10.000 abitanti	**5+1=6**	**4**	**2**
Da 10.001 a 15.000 abitanti	**6+1=7**	**4**	**3**

Infine, in relazione al rispetto delle quote di genere nelle giunte comunali, si ritiene utile rimandare ai chiarimenti riportati nella circolare n. 18/EL del 30 maggio 2014, che tiene conto degli orientamenti espressi dal Ministero dell'interno e dalla giurisprudenza formatasi sul tema; la stessa è consultabile e scaricabile all'indirizzo:
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/export/sites/default/AALL/Elezioni/elezioni2014/allegati/circolari/N_18_Quote_genere_Giunte.pdf

— — — —

Per ogni ulteriore informazione, si rimanda alle consuete pubblicazioni curate dal Servizio elettorale, nonché alle pagine che saranno pubblicate sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione Elezioni, posta all'interno del Portale delle autonomie locali al seguente indirizzo: http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'inoltro

A:

Sindaci, Vicesindaci e
Commissari dei comuni interessati alle elezioni comunali

e, p.c.:

Presidenza della Regione - Ufficio stampa

Segreteria generale del Consiglio regionale

Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:
- Gorizia
- Pordenone
- Trieste
- Udine

Servizio finanza locale

Servizio affari istituzionali e locali,
polizia locale e sicurezza

Servizio consiglio autonomie locali

Partiti politici